



CITTA di MAGENTA

SETTORE ISTITUZIONALE
Struttura Autonoma Selezione e Reclutamento HR

SPETT.LE

APIS SRL – AGENZIA PER IL LAVORO

VIA LUIGI GUERCIO N. 423

CAP. 84134 SALERNO

AMMINISTRAZIONE@PEC.APISJOB.IT

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO – FIGURA DI UN FARMACISTA (AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE – EX CAT. D1) - PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023.

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio, da prestare presso il Comune di Magenta, ha per oggetto l’erogazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 figura professionale appartenente all’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex categoria D1) profilo professionale Farmacista del vigente CCNL Funzioni Locali come meglio specificato al successivo art. 5.

L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Magenta - Settore Istituzionale - Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - P.zza Formenti, 3 - CAP 20013 – Città di Magenta (MI) - Tel. 02 - 9735221 - www.comune.magenta.mi.it , e-mail: personale@comune.magenta.mi.it , PEC: protocollo@pec.comune.magenta.mi.it . La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023.

L’eventuale affidamento diretto avverrà mediante previa acquisizione del preventivo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tenuto conto delle documentate esperienze pregresse e del prezzo offerto, all’operatore che avrà presentato il preventivo maggiormente conveniente per l’amministrazione.

Il CPV è il seguente: 79620000-6 Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Farmacia comunale Nord - via Boccaccio 20013 - codice NUTS ITC4C. Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 comma 3, D. Lgs.81/2008 pertanto non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

20013 Magenta (MI) – Piazza Formenti, 3
Settore Istituzionale
Struttura Autonoma Selezione e Reclutamento HR
Tel. 02.9735.221
protocollo@pec.comune.magenta.it

Il servizio è finanziato con fondi propri del Comune di Magenta.

La presente procedura è articolata in un unico lotto funzionale.

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dott. Davide Fara

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Concetta Picone.

Art. 2 - DURATA

La durata dell'affidamento è pari a 4 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dall'esecuzione anticipata delle prestazioni, indicativamente dal **01.09.2023 – 31.12.2023**.

L'avvio del servizio potrebbe subire degli slittamenti qualora dovessero configurarsi differenti esigenze organizzative del servizio o per circostanze sopraggiunte anche in relazione allo svolgimento della presente procedura. Pertanto, in caso di necessità sopraggiunte la scadenza contrattuale sarà rideterminata in funzione del fabbisogno orario ordinario stimato.

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'affidatario l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula come previsto dall'art. 50 c.6 del D. Lgs 36/2023.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora non adempia, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento del danno, l'amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La Stazione appaltante si riserva alla scadenza del contratto di effettuare una proroga del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, secondo il disposto di cui al comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 - VALORE

Il corrispettivo orario per un monte ore teorico stimato di 624 ore è stimato in € 21,92, cui si aggiunge il 3,1% utile a determinare il corrispettivo dovuto al Fornitore per i servizi resi per una **tariffa oraria onnicomprensiva per il servizio pari ad € 22,60**.

L'importo di € 22,60 è stimato a partire dalla retribuzione lorda oraria corrispondente all'area di inquadramento della figura ivi prevista a cui si sommano ratei della tredicesima, delle ferie e delle festività soppresse, gli oneri TFR al netto della trattenuta a carico del lavoratore, diritti Sindacali, oneri contributivi INPS a carico Agenzia, premi INAIL, contributi formazione, contributi Ebitemp, stima incidenza oraria per assenteismo oltre al corrispettivo in favore del fornitore.

La voce tariffa Inail è 0730 e il Tasso Inail è pari al 17,18 per mille.

La base d'asta è perciò determinata sulla base del corrispettivo orario, comprensivo del corrispettivo in favore del Fornitore, ossia di **€ 22,60**, cui si somma l'imposta sul valore aggiunto applicata al solo corrispettivo in favore del Fornitore.

Il Fornitore nella propria offerta deve assicurare che il corrispettivo comprenda tutti i servizi indicati in questo Foglio Patti e Condizioni ed in particolare, riepilogando:

- Ricerca e selezione;
- Assistenza alla stazione appaltante;
- Emissione cedolini;
- Emissione fattura elettronica;
- Formazione sicurezza generale di base;
- Certificazione Unica (ex CUD);
- Report utile ai fini dei dati IRAP;
- Report di controllo economico della spesa.

20013 Magenta (MI) – Piazza Formenti, 3
Settore Istituzionale
Struttura Autonoma Selezione e Reclutamento HR
Tel. 02.9735.221
protocollo@pec.comune.magenta.it

I corrispettivi saranno pagati nel rispetto delle condizioni generali di contratto. L'ammontare dell'affidamento a base d'asta è comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico dell'affidatario dal presente foglio patti e condizioni e da tutte le prestazioni aggiuntive proposte dall'affidatario in sede di offerta.

Art. 4 – REVISIONE DEI PREZZI

Non trattandosi di appalto di durata e stante il periodo limitato di affidamento non è prevista la revisione dei prezzi.

Art. 5 - CONTENUTI DEL SERVIZIO

Il servizio, da prestare presso il Comune di Magenta, Farmacia comunale Nord – via Boccaccio 20013 Magenta, ha per oggetto l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 figura professionale appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex categoria D1) profilo professionale Farmacista del vigente CCNL Funzioni Locali tempo pieno, 36 ore settimanali, con trattamento economico previsto dal vigente CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La somministrazione di lavoro non riguarda figure direttive o dirigenziali e l'esigenza da soddisfare è di natura temporanea. Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo è effettuato nel rispetto di quanto stabilito all'art. 36 comma 2 del D. Lgs 165/2001 e l'utilizzo non rientra in alcuno dei divieti previsti dall'art. 32 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il fabbisogno è stimato indicativamente per il **periodo 01.09.2023 – 31.12.2023 per circa 156 ore mensili per un totale stimato di 624 ore**. L'orario di lavoro sarà strutturato indicativamente su cinque giorni settimanali **secondo l'orario in uso presso le Farmacie Comunali**.

Il profilo professionale richiesto è quello di "FARMACISTA" in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea Magistrale in: Farmacia e Farmacia industriale (LM-13);
- Laurea Specialistica in: Farmacia e Farmacia industriale (14/S);

Diploma di Laurea (DL) in: Farmacia (ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999).

Oltre all'iscrizione all'Albo Professionale dei Farmacisti e all'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista.

La risorsa prescelta dovrà inoltre conoscere la lingua inglese e i principali applicativi informatici di uso diffuso oltre a possedere l'idoneità psicofisica all'impiego.

Art. 5.1 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per l'erogazione del servizio l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria dovrà garantire l'inizio servizio del Farmacista **entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula del contratto**, che sarà concluso ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 mediante corrispondenza secondo gli usi del

commercio anche a mezzo pec **o di esecuzione anticipata dello stesso comunicata a mezzo pec**

e dovrà rispettare le prescrizioni tecniche di seguito riportate.

a) Ricerca e selezione del personale

Il Fornitore dovrà occuparsi della ricerca e selezione del personale nel rispetto di questi obblighi:

- ricerca personale in possesso dei requisiti richiesti al punto 5;
- pubblicare un avviso in ambito locale, provinciale e regionale per almeno 10 giorni;
- selezionare il personale in maniera trasparente e non discriminatoria, assicurando il rispetto dell'art. 27 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

Nella selezione del personale dovrà essere adeguatamente valutata l'esperienza professionale maturata presso Comuni od altri enti locali nel profilo richiesto.

b) Reclutamento e contrattualizzazione

Il Fornitore dovrà procedere al reclutamento dopo che siano stati verificati:

- il possesso dei requisiti di onorabilità del personale, con particolare riferimento a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- l'applicazione/estensione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e di quello specifico del Comune di Magenta;
- l'assenza di conflitti di interesse, verificando, alla luce dei settori di utilizzo, la compatibilità delle esperienze effettuate negli ultimi tre anni;
- le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (ex art. 53 decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165).

Le verifiche dovranno essere compiute di concerto con l'Ente.

Successivamente, il Fornitore provvederà a stipulare l'autonomo contratto individuale con il prestatore, trasmettendone copia all'Ente unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.

c) Gestione del rapporto ed altri obblighi del Fornitore

Il Fornitore deve assicurare:

- la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale, limitando i fenomeni di turnover per non compromettere la continuità e la qualità del servizio;
- la comunicazione all'Ente delle assenze del prestatore, ad esempio per malattia;
- la sostituzione del personale somministrato in caso di assenze superiori a sette (7) giorni, senza che la sostituzione comporti oneri aggiuntivi in capo all'Ente;
- la corresponsione al prestatore di lavoro temporaneo del trattamento economico corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- il pagamento con periodicità mensile del prestatore;
- il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

20013 Magenta (MI) – Piazza Formenti, 3
Settore Istituzionale
Struttura Autonoma Selezione e Reclutamento HR
Tel. 02.9735.221
protocollo@pec.comune.magenta.it

- il prestatore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni;
- l'informazione al prestatore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e, limitatamente alla formazione generale, formandolo e addestrandolo allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi viene assunto, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'emissione della certificazione unica (CU ex CUD);
- l'invio all'Ente di un report utile ai fini dei dati IRAP e per facilitare gli adempimenti della stazione appaltante in materia d'IRAP;
- l'invio all'Ente di un report di controllo economico della spesa.

d) Adempimenti in capo all'Ente appaltante

Rimangono in capo all'Ente appaltante le seguenti attività:

- adibire il prestatore di lavoro alle mansioni indicate in questo foglio patti e condizioni;
- comunicare al Fornitore i trattamenti normativi e retributivi, nonché le differenze maturate per ciascuna mensilità;
- corrispondere al Fornitore il compenso per i servizi resi determinato in sede d'offerta;
- versare direttamente, in caso d'inadempimento del Fornitore, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni e i contributi dovuti, ferma restando l'azione di rivalsa nei confronti del Fornitore;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e formazione specifica in conformità al decreto legislativo 9 aprile n. 81;
- far fruire al prestatore il servizio mensa o i ticket in conformità alle regole e alle modalità organizzative adottate per il personale dipendente dell'Ente che comunicherà al Fornitore l'eventuale quota a carico del prestatore che dovrà essere detratta in busta paga;
- corrispondere al Fornitore le somme dovute a titolo di rimborso per missioni autorizzate;
- comunicare tempestivamente al Fornitore gli elementi utili per eventuali contestazioni disciplinari a carico del prestatore, ai sensi dell'art 35, comma 6 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- informare tempestivamente e per iscritto il Fornitore in caso di infortunio del prestatore, in modo da consentire il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di legge;
- fornire eventuali dispositivi di protezione individuale secondo le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi;
- rispondere nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni (art. 35, comma 7 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Qualora la figura richiesta non sia resa disponibile ed avviata al servizio entro il termine di cui al presente articolo l'amministrazione comunale si riserva di procedere a rivolgersi ad altro operatore per l'acquisizione del servizio di cui trattasi. Si richiama quanto stabilito all'art. 14 del presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 5.2 SERVIZI DEDICATI

Per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio, il Fornitore metterà a disposizione dell'amministrazione:

- una casella di posta elettronica per le comunicazioni;

20013 Magenta (MI) – Piazza Formenti, 3
Settore Istituzionale
Struttura Autonoma Selezione e Reclutamento HR
Tel. 02.9735.221
protocollo@pec.comune.magenta.it

- un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i gg. dell'anno lavorativi esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure aziendali;

Art. 6 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs 36/2023, alle ulteriori prestazioni l'affidatario è obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'affidamento alle stesse condizioni del contratto in essere. La conclusione anticipata del servizio non dà diritto alla società aggiudicataria ad alcun risarcimento. Il Responsabile Unico di Progetto si riserva inoltre la facoltà, in relazione al mutare di esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla società appaltatrice almeno dieci giorni prima.

Non potranno comunque essere effettuate da parte della società sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico di Progetto.

Art. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si obbliga inoltre:

1. a garantire la continuità operativa del servizio;
2. a garantire l'esecuzione del servizio in stretto contatto con i competenti uffici della Stazione Appaltante;
3. a farsi carico di ogni eventuale spesa ed onere derivante dall'espletamento del servizio;
4. a svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, modulistica, modelli, etc. connessi allo svolgimento del servizio;
5. a non modificare l'organizzazione indicata nella relazione presentata in sede di offerta, fatte salve richieste motivate del competente Servizio Comunale, e a non sostituire i componenti nel corso, dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione Appaltante.

Art. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi provinciali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'affidatario anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La società si obbliga a trasmettere al Responsabile Unico di Progetto, prima dell'avvio del servizio, l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali e assicurativi del personale impiegato nell'attività di cui trattasi.

L'affidatario si obbliga ad esibire, dietro semplice richiesta ed in qualsiasi momento, i libri paga, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa esistenti, con i relativi versamenti dovuti quale sostituto d'imposta, relativi al personale adibito ai servizi previsti nel foglio patti e condizioni.

In caso di inottemperanza a tali obblighi il Responsabile Unico di Progetto si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna. L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e la società aggiudicataria, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'affidamento. Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l'applicazione del C.C.N.L. del settore.

Art. 9 - CONDIZIONI GENERALI

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali e quant'altro) l'operatore economico si impegna ad informare tempestivamente il Dirigente del Servizio comunale competente.

Art. 10 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

L'affidatario deve garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per danni a terzi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza oggetto del presente servizio. Il comune di Magenta deve intendersi terzo. Il contratto assicurativo dovrà avere durata pari all'intero periodo del servizio affidato.

Le polizze dovranno essere trasmesse al Comune prima dell'avvio del servizio.

L'affidatario si impegna ad intervenire in giudizio sollevando il Comune di Magenta da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti del personale ivi impiegato o di soggetti terzi.

Art. 11 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

È fatto obbligo all'affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e sue integrazioni). Resta a carico della Stazione Appaltante la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza della risorsa fornita. Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato decreto legislativo.

Art. 12 - POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il Comune potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l'esecuzione delle prestazioni richieste avvenga secondo le norme previste dal presente foglio patti e condizioni e delle norme di legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente e per iscritto, all'affidatario. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'affidatario dalle proprie responsabilità. L'affidatario è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Art. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio verrà effettuato dall'Amministrazione Comunale a seguito di presentazione di regolari fatture. Le fatture dovranno essere intestate a COMUNE DI MAGENTA – Piazza Formenti n.3 – 20013 Magenta (MI) e indicare l'oggetto e la tipologia del servizio.

Le fatture potranno essere liquidate previa verifica della regolarità del servizio e della fornitura svolti nonché della regolarità contributiva e previdenziale secondo le disposizioni di legge in materia nel tempo vigenti, dovranno essere fiscalmente regolari e riportare il numero di CIG assegnato alla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.4 c. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii, il pagamento del corrispettivo avverrà entro trenta giorni (30) dall'invio della fattura in forma elettronica - ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 e secondo le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio (SdI), codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura e precisamente **UNT5L0**.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a norma dell'art. 11 c. 6 del d.lgs. n. 36/2023; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità del servizio svolto.

In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva si applica l'art. 11 del d.lgs. n. 36/23.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. è posto a carico dell'Amministrazione Comunale il versamento dell'IVA direttamente a carico dell'Erario: conseguentemente la fattura dovrà esplicitare che è soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi del citato decreto.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato dall'Aggiudicataria.

Le spese connesse al pagamento (bonifico) sono a carico dell'Aggiudicataria.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella fattura, non meramente formali, la restituirà all'Aggiudicataria per la debita regolarizzazione, senza che l'Aggiudicataria possa opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. I termini di pagamento inizieranno a decorrere dall'invio della fattura debitamente regolarizzata.

Al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, l'A.C. può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'Appaltatrice se le verranno contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Si dà atto che, per pagamenti superiori a € 5.000,00 l'Amministrazione Comunale è tenuta all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii. nonché dal D.M. 18/01/2008 n. 40 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui dovesse risultare un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione Comunale applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla Amministrazione Comunale non potrà essere invocato dall'Aggiudicataria per la risoluzione o per la sospensione del contratto, né per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

Art. 14 - PENALITÀ

Il servizio dovrà essere eseguito attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del Foglio Patti e Condizioni e degli atti di affidamento, come integrati dall'offerta.

La mancata effettuazione, la constatata negligenza o il ritardo nell'esecuzione del servizio o l'inosservanza degli obblighi del presente foglio patti e condizioni, fatte salve le responsabilità penali e civili, saranno contestate per iscritto via PEC dal RUP all'affidatario, alla quale sarà consentito, entro un termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, di presentare tutte le giustificazioni utili.

Nel caso di mancato avvio del lavoratore entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di reclutamento e di verifica richiesta, l'Ente procederà all'applicazione di una penale pari a cinquanta euro (€ 50,00) per ogni giorno di ritardo compreso il giorno in cui si verifica l'inadempienza, sino al ripristino del corretto e completo adempimento.

Nel caso in cui il lavoratore si assenti per periodi superiori a sette (7) giorni e non venga sostituito entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi dalla richiesta, la stazione appaltante applicherà una penale di cinquanta euro (€ 50,00) per ogni giorno di ritardo o di mancata sostituzione compreso il giorno in cui si verifica l'inadempienza, sino al ripristino del corretto e completo adempimento.

In caso di mancato svolgimento delle altre attività come dettagliate all'art. 5 del presente Foglio Patti e Condizioni, la stazione appaltante si riserva di applicare una penale fino a duecentocinquanta euro (€ 250,00) in correlazione alla gravità della violazione.

L'applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore contrattuale comporterà in ogni caso la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

L'Amministrazione si riserva di far eseguire da altro operatore economico la parte del servizio non espletata, o rimasta incompleta, ovvero non correttamente eseguita a spese dell'affidatario.

L'affidatario dovrà procedere al pagamento delle penalità entro 10 giorni dalla data di ricezione del provvedimento finale.

In caso contrario l'amministrazione provvederà al recupero delle somme dovute trattenendo l'importo dalla prima fattura utile in pagamento.

L'affidatario dovrà in ogni caso ristabilire immediatamente le corrette condizioni di adempimento contrattuale.

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestissero carattere di gravità e comportassero il pregiudizio della salute e sicurezza del personale comunale e dei lavoratori addetti al servizio, potranno costituire, a discrezione dell'Amministrazione, causa di risoluzione immediata del contratto.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per i casi di risoluzione del contratto e le relative modalità si applica quanto previsto dall'art.122 del D.lgs. 36/2023.

L'amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente foglio patti e condizioni;
- per gravi carenze nei compiti organizzativi di gestione a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'Amministrazione

E' fatta salva, in ogni caso l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

L'Amministrazione, potrà rivolgersi ad altro operatore economico per l'affidamento del servizio con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dal Comune a carico dell'aggiudicatario.

Art. 16 - RECESSO

La Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 17 - RISCHI DA INTERFERENZA

Il Servizio in oggetto è esente da DUVRI.

Art. 18 - FORMA DEL CONTRATTO

In applicazione della riserva prevista dal primo comma dell'art. 12 bis del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e in applicazione dell'art. 18 comma 1 del D. L gs 36/2023 il contratto verrà concluso nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Art. 19 - SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico della Impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato I.4 al D. Lgs 36/2023 il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.

ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO

20013 Magenta (MI) – Piazza Formenti, 3
Settore Istituzionale
Struttura Autonoma Selezione e Reclutamento HR
Tel. 02.9735.221
protocollo@pec.comune.magenta.it

Considerata la particolare natura del servizio, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni, per qualsiasi motivo non rese in alcun modo dall'incaricato, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni, e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal presente disciplinare.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'affidatario, per il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.

ART. 21 - RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI

L'operatore risponde dei danni alle persone e alle cose verso l'Amministrazione Comunale e i terzi, comunque provocati nell'esecuzione dell'incarico, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa insorgere tra il Comune di Magenta e la società viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Milano.

Art. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'affidatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'affidatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 26– TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata da considerarsi parte integrante del presente foglio patti e condizioni.

Art. 27 - RISERVATEZZA

L'affidatario, per le attività realizzate nell'ambito del presente foglio patti e condizioni, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, rappresentato dal Comune di Magenta. Dovrà pertanto attenersi ai vincoli, agli obblighi ed alle norme sulla sicurezza dei dati personali, previsti dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, applicabile a decorrere dal 25/05/2018 ed in particolare dagli artt. 28 - 29 e 32 in tema di misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato nonché di tutta la successiva normativa nazionale in materia.

In tale qualifica di responsabile del trattamento l'affidatario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della gestione adottando tutte le misure previste dalle norme nel tempo vigenti ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Il personale eventualmente impiegato dall'affidatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali degli utenti deve essere effettuato unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente foglio patti e condizioni e secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

Art. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario si obbliga a prendere visione ed a rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165" e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Magenta approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2023. Il contratto in oggetto potrà essere risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., qualora l'Amministrazione Comunale dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dai sopra citati codici di comportamento. Con la sottoscrizione del contratto, l'affidatario attesta la mancata violazione del divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti del Comune di Magenta con poteri autoritativi o negoziali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 ed accetta integralmente il contenuto dei succitati codici di comportamento dei dipendenti pubblici, visionabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Magenta.

Art. 29 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente foglio patti e condizioni speciale d'affidamento, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nella documentazione relativa alla presente procedura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Dott.ssa Concetta Picone

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione digitale